



COMUNE DI MARCEDUSA

(Provincia di Catanzaro)

Piazza Municipio, 13 – 88050

☎ 0961/932010 – Fax 0961/932645

E-Mail : ufficiotecnico@comune.marcedusa.cz.it

ORDINANZA N. 11 DEL 22.05.2018

IL SINDACO

- Ritenuto di dover provvedere a richiamare la pubblica attenzione sulla necessità di rispettare l'ambiente ed in modo particolare gli animali, rispondendo alle esigenze del progresso sociale e culturale;
- Al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani ed il loro rapporto con l'uomo;
- Visto l'art. 672 del Codice Penale (omessa custodia e malgoverno degli animali);
- Visto il D.M. 19 aprile 1996 (elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione);
- Vista la legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);
- Viste le leggi regionali 41/1990 e 4/2000 riguardanti l'istituzione dell'anagrafe canina;
- Vista la legge 21/11/1981 n. 689;
- Visto il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1. E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale;
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani devono provvedere alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina che può essere effettuata entro il secondo mese d'età e comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione e lo possono fare, recandosi presso il servizio Veterinario della ASP Catanzaro. Al momento dell'iscrizione i cani devono essere identificati con il codice assegnato mediante microchip;
3. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si provvederà alla individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale. I cani non tatuati di età superiore a sei mesi ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario verranno inseriti nell'anagrafe canina regionale a spese del proprietario;
4. Le spese di cattura e di custodia del cane e di eventuali cure sono a carico del proprietario;
5. I cani condotti in luoghi pubblici devono essere tenuti al guinzaglio. Inoltre i proprietari devono essere muniti di paletta raccogli escrementi da utilizzarsi obbligatoriamente all'uopo e che deve essere esibita per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine;
6. I cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, entro i limiti dei luoghi da vigilare, purchè non aperti al pubblico;
7. E' fatto divieto ai possessori di cani di condurre gli stessi, anche se muniti di guinzaglio e museruola, nei negozi di generi alimentari, nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno di aree a verde pubblico, all'interno di Piazza Croci ivi compreso il parco giochi nonché all'interno dell'area pertinenziale dell'edificio comunale sito in detta Piazza (sede Guardia Medica);

DISPONE

1. Che le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia saranno elevate dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento e i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di **€ 50,00 (cinquanta)**;
2. Dispone altresì che la presente ordinanza entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione;
3. La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste nonché, della denuncia penale quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge.



IL SINDACO
LUIGI GAROFALO